

STUDIO ASSOCIATO SCOPONI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Consulenza societaria-tributaria-fallimentare

*Luigi Scoponi
Paolo Fabretti
Antonella Gallotta*

Spett.le
AERDORICA S.P.A.
Piazzale Sandro Sordoni, snc
60015 Falconara Marittima (An)
Invio mail a: studiomassei@hotmail.it

Alla cortese attenzione dell'amministratore unico
Dott.ssa Federica Massei

Ancona, 8 giugno 2018

OGGETTO: Avvisi di accertamento per gli anni 2009 – 2010 – 2011 - 2012 ricevuti a seguito del PVC emesso e notificato lo scorso 5/6/2017 dalla Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Ancona a conclusione della verifica avviata lo scorso 14/7/2016 – procedimento di accertamento con adesione

Con la presente si fornisce una relazione nonché aggiornamento sullo stato del contenzioso.

In conseguenza del PVC in oggetto, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ancona ha già emesso i relativi avvisi di accertamento per gli anni 2009 - 2010 - 2011 (notificati tra novembre e dicembre dello scorso 2017) e 2012 (notificato a gennaio 2018), per i seguenti importi:

- Anno 2009: imposte accertate Euro 85.150, interessi Euro 23.685 e sanzioni Euro 55.575;
- Anno 2010: imposte accertate Euro 451.237, interessi Euro 109.379 e sanzioni Euro 677.161;
- Anno 2011: imposte accertate Euro 492.679, interessi Euro 102.372 e sanzioni Euro 200.159;
- Anno 2012: imposte accertate Euro 955.681, interessi Euro 166.817 e sanzioni Euro 1.437.815.

Per ciascun atto è stata presentata tempestivamente istanza di accertamento con adesione ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 218 del 1997 e nell'ambito dei vari contraddittori tenutisi sono state poi presentate delle memorie esplicative delle eccezioni e richieste avanzate all'Ente da parte dell'azienda, oltreché trasmesse telematicamente, come previsto per legge, le istanze per il recupero delle maggiori perdite fiscali disponibili e riportate per le annualità già accertate nonché, per tale ultimo fine, le dichiarazioni integrative per gli anni dal 2009 al 2012.

Di seguito si riepilogano in sintesi tutte le richieste ed eccezioni avanzate:

- scomputo delle perdite pregresse riportate e disponibili per gli anni in contestazione come previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del d.lgs. n. 218/1997;
- la compensazione tra l'imposta oggetto di contestazione per difetti di competenza e l'imposta rimborsabile che emergerebbe dalla corretta imputazione del medesimo componente piuttosto che l'incremento della perdita dichiarata, il tutto come anche previsto dalla Circolare n. 31/E del 02.08.2012 e dalla Risoluzione n. 87/E del 28/11/2013;
- la parziale rettifica dei maggiori imponibili accertati ai fini Irap in relazione ai difetti di inerENZA di costi di lavoro dipendente essendo stati tali costi, in quanto tali, già resi indeducibili nell'originaria dichiarazione Irap presentata per l'anno in questione;
- la non applicabilità del raddoppio dei termini per i recuperi ai fini Irap come oramai confermato da recenti pronunce della Corte di Cassazione in tal senso;
- l'applicazione e rideterminazione della sanzione ridotta, ai sensi di legge, per tutte le contestazioni di competenza;
- la rideterminazione delle perdite pregresse per i rilievi di difetto di competenza;
- altre rettifiche di merito.

In esito ai vari contraddittori svoltisi e verbalizzati, l'Ufficio, in relazione alle eccezioni ed istanze da noi avanzate, ha accettato:

STUDIO ASSOCIATO SCOPONI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Consulenza societaria-tributaria-fallimentare

*Luigi Scoponi
Paolo Fabretti
Antonella Gallotta*

- lo scomputo delle maggiori perdite disponibili come anche da istanze telematiche trasmesse annullando corrispondentemente l'accertamento di maggiore Ires e le relative sanzioni;
- la compensazione per i rilievi di difetto di competenza riducendo quindi la relativa imposta (prevalentemente Irap in quanto l'Ires in alcune annualità risultava già annullata dal riconoscimento delle maggiori perdite) e restando invece pressoché invariate le sanzioni già contestate;
- annullamento in autotutela dei maggiori imponibili Irap per compensi e retribuzioni in quanto mai dedotti;
- annullamento in autotutela di alcuni rilievi errati;
- la rideterminazione della sanzione ridotta per alcuni difetti di competenza non riconducibili a comportamenti fraudolenti;
- la rideterminazione delle perdite pregresse per i rilievi di difetto di competenza tramite presentazione delle dichiarazioni integrative per le annualità di corretta imputazione di competenza dei costi accertati, mentre non ha accettato:
- la rideterminazione della sanzione ridotta per tutti gli altri difetti di competenza ritenendo questi riconducibili a manipolazioni fraudolente;
- la richiesta di inapplicabilità del raddoppio dei termini ai fini Irap in quanto non c'è ancora direttiva ufficiale della Direzione Centrale,

formulando, caso per caso, la relativa proposta di adesione.

Conseguentemente, dopo opportune valutazioni di convenienza, sono state definite in adesione tutte le annualità accertate, di cui l'ultima relativa al 2012 nella giornata di ieri, riducendo quindi il valore complessivo degli accertamenti da Euro 4.757.710 ad Euro 787.530 (importo dovuto per la definizione), in particolare:

- Anno 2009: totale accertamento Euro 164.410 – importo definito e dovuto in adesione Euro 34.840;
 - Anno 2010: totale accertamento Euro 1.237.776 – importo definito e dovuto in adesione Euro 106.665;
 - Anno 2011: totale accertamento Euro 795.211 – importo definito e dovuto in adesione Euro 305.074;
 - Anno 2012: totale accertamento Euro 2.560.313 – importo definito e dovuto in adesione Euro 340.951,
- e ritenendo pertanto vantaggiose le proposte; l'azienda ha già versato le prime rate trimestrali per gli anni 2009 – 2010 - 2011 previste per il saldo delle adesioni mentre per il 2012 potrà versare la prima rata, e quindi perfezionare l'adesione, entro il 27 giugno p.v.. In relazione a tale ultima adesione, non è stato possibile in tale fase ottenere la parziale compensazione della maggiore Ires, per Euro 59.901, in relazione ai difetti di competenza attribuibili all'anno 2011, in quanto la maggiore imposta per tale annualità, scaturente sempre da atto di adesione, non risulta ancora integralmente versata (essendo oggetto di rateazione) ma potrà essere richiesta a rimborso a conclusione del piano di ammortamento riducendo di fatto il valore complessivo delle adesioni firmate da Euro 787.530 ad Euro 727.629.

In occasione degli ultimi incontri avuti con l'Agenzia delle Entrate, si sono avute alcune anticipazioni circa l'emissione e notifica degli accertamenti per le altre annualità interessate dal Pvc e in particolare il 2013, 2014 e 2015 con un confronto circa i rilievi che l'Ufficio avrebbe tratto dal Pvc e che formeranno oggetto dei relativi accertamenti di prossima notifica.

Sulla base di quanto rilevabile dal Pvc nella sezione conclusiva di compendio di tutte le violazioni accertate e contestabili per anno di riferimento, emergerebbe un rischio di accertamento per gli anni 2013-2014-2015 stimabile complessivamente in circa Euro 1.875.000 cui corrisponderebbe, in sede di accertamento con adesione, applicando le stesse riduzioni e richieste già avanzate e riconosciute dall'Ufficio per le annualità precedenti, un importo per definizione stimabile in circa Euro 812.000 che in realtà dovrebbe rappresentare un'ipotesi prudenziale potendo ridursi per effetto dell'applicazione di sanzioni ridotte su alcuni difetti di competenza al momento non considerate.

Quindi, riepilogando quanto già definito in adesione per gli anni dal 2009 al 2012 e quanto stimabile per le future ipotesi di adesione per gli anni dal 2013 al 2015, emergerebbe un totale di circa Euro 1.539.629 di cui:

- anni 2009-2012: Euro 727.629, pari al saldo netto tra quanto da versare per Euro 787.530 e quanto recuperabile con il predetto rimborso di Euro 59.901;

STUDIO ASSOCIATO SCOPONI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Consulenza societaria-tributaria-fallimentare

*Luigi Scoponi
Paolo Fabretti
Antonella Gallotta*

- anni 2013-2015: stima di Euro 812.000.

Corre l'obbligo evidenziare, come già anticipato per le vie brevi, che nei medesimi recenti incontri è emersa una problematica, rispetto a quanto sopra, in relazione ad un potenziale significativo ulteriore rilievo, riferito alle annualità 2013 e 2014, che l'Agenzia delle Entrate avrebbe tratto dal Pvc, nonostante lo stesso non fosse evidenziato nella sezione conclusiva di compendio di tutte le violazioni accertate e contestabili per anno di riferimento sebbene affrontato e trattato dalla GdF nel corso della verifica (come riportato nel Pvc nelle pagine di relazione delle attività ispettive).

Ci si riferisce, in particolare, ad una presunta contestazione di mancata applicazione dell'Iva, per complessivi Euro 459.889,57 (oltre ovviamente interessi e sanzioni che si aggiungerebbero in caso di accertamento), sull'incasso da parte di Aerdorica di contributi di co-marketing per lo sviluppo dei voli erogati dalla Regione Marche, in quanto presuntivamente riqualificati quali corrispettivi di servizio sulla base di quanto riportato nella documentazione (in prevalenza di fonte regionale quali delibere e decreti) acquisita.

Mettendo da parte l'anomalia che la GdF, nonostante nel corso della verifica avesse rilevato quanto sopra, non abbia incluso tale rilievo nei riepiloghi delle violazioni contestate, da una verifica svolta sulla predetta documentazione acquisita ed allegata al Pvc e dal nostro confronto in proposito già avuto emergerebbe che, nonostante la possibile differente qualificazione dei contributi in questione rispetto ad altri del tutto analoghi per finalità, per non dire identici, erogati negli anni precedenti e non riqualificati dalla GdF (né tantomeno dall'Agenzia delle Entrate), trattasi di contributi in conto esercizio privi di presupposto di corrispettività erogati dalla Regione Marche quale compensazione finanziaria dei maggiori oneri sostenuti e/o da sostenersi dalla società aeroportuale al fine di poter sviluppare ed acquisire nuovi voli e nuove rotte nell'ambito di una generale azione regionale di valorizzazione e promozione del territorio e di agevolazione della mobilità degli individui.

In occasione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate tenutosi ieri, e finalizzato alla definizione dell'adesione per l'anno 2012, abbiamo avuto la possibilità di un primo confronto sulla questione rappresentando quanto sopra, ovvero l'infondatezza dell'eventuale rilievo Iva, e ricevendo conseguentemente richiesta da parte del funzionario di presentazione in tempi brevi di una memoria specifica, eventualmente supportata da documenti, utile a dimostare l'assenza di natura corrispettiva delle erogazioni in questione, con riserva dell'Ufficio a valutarne, e se necessario discuterne in apposito ulteriore incontro, le argomentazioni per l'eventuale stralcio dalle bozze di avvisi di accertamento già redatte, e che l'Ufficio sarebbe in procinto di notificare, avendo necessità di consolidamento dei debiti di Aerdorica in conseguenza della presentazione del concordato. Se l'Ufficio dovesse confermare l'accertamento anche per tale rilievo, dovrà valutarsi se presentare ricorso con tutte le conseguenze del caso.

Restando a disposizione, saluto cordialmente.


Dott. Paolo Fabretti